



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Commercio
Ufficio Polizia amministrativa provinciale

Via Petrarca, 34/1 - 38100 Trento
Tel. 0461494850-1 - Fax 0461494845
e-mail: uff.polamm@provincia.tn.it

IL DIRIGENTE

Ai Signori
SINDACI
della Provincia di Trento
LORO SEDI

Spett.le
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI
Consiglio delle Autonomie locali
Via Torre Verde, 21
38100 TRENTO

Spett.le
COMMISSARIATO DEL GOVERNO
per la Provincia di Trento
Via Piave, 3
38100 TRENTO TN

Spett.le
QUESTURA di TRENTO
38100 TRENTO TN

Spett.le
COMMISSARIATO di P.S. di
38068 ROVERETO TN

Spett.le
COMMISSARIATO di P.S. di
38066 RIVA DEL GARDA TN

Spett.le
COMANDO PROVINCIALE
CARABINIERI
38100 TRENTO TN

Spett.le
COMANDO PROVINCIALE
GUARDIA DI FINANZA
38100 TRENTO TN

Spett.le
CAMERA DI COMMERCIO I.A.A.
Via Calepina, 13
38100 TRENTO TN

Spett.li
SPORTELLI D'INFORMAZIONE
ED ASSISTENZA AL PUBBLICO
della Provincia Autonoma di Trento
LORO SEDI

Spett.le
TRENTINO s.p.a.
Via Romagnosi, 11
38100 TRENTO TN

Spett.li
A.P.T. di ambito
LORO SEDI

Spett.le
FEDERAZIONE TRENTINA
delle PRO LOCO e dei CONSORZI
Via Garibaldi, 3
38100 TRENTO TN

Spett.li
CONSORZI PRO LOCO
LORO SEDI

Spett.le
UNIONE COMMERCIO TURISMO
SERVIZI e PICCOLE MEDIE IMPRESE
della Provincia
Via Solteri, 78
38100 TRENTO TN

Spett.le
CONFESERCENTI DEL TRENTO
Via Maccani, 207
38100 TRENTO TN

Spett.le
ASSOCIAZIONE ALBERGATORI ED IMPRESE
TURISTICHE
della Provincia di Trento
Via Degasperì, 77
38100 TRENTO TN

Trento, 27 marzo 2008
Prot. n. 2194/2864PA – MM/AS/em

- OGGETTO:
1. Programmazione dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
 2. Nuova tabella dei giochi proibiti approvata con decreto del Presidente della Provincia n. 9 dd. 11 febbraio 2008.
 3. Autorità competente ad applicare la sanzione prevista dall'art. 6 del decreto - legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito in legge 2 ottobre 2007, n. 160, "*Nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza*".
 4. D.M. 18 maggio 2007 "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante" e attrezzature da gioco gonfiabili.
 5. Manifestazioni di pubblico spettacolo e accertamento delle condizioni di sicurezza.

...OMISSIS...

- 4. D.M. 18 maggio 2007 "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante" e attrezzature da gioco gonfiabili.**

Si informa altresì che il 12 dicembre 2007, decorsi i 180 giorni dalla data della pubblicazione, è entrato in vigore il D.M. 18 maggio 2007, recante norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante.

Nelle more della circolare esplicativa del Ministero dell'Interno, si segnalano, in particolare, gli adempimenti previsti agli articoli 4 e 5 del citato decreto, di competenza dei Comuni (Presidente della Provincia - operativamente Ufficio Polizia amministrativa provinciale - per Trento, Commissariati di P.S. per Rovereto e Riva del Garda) eventualmente interessati da apposite istanze, connessi alla registrazione delle attività dello spettacolo viaggiante e alla conseguente assegnazione del codice identificativo. Tali adempimenti riguardano sia le nuove attività dello spettacolo viaggiante, che devono essere registrate prima di essere poste in esercizio, sia le attività esistenti, comprese per tipologia nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 e poste in esercizio sul territorio nazionale prima dell'entrata in vigore del decreto, le quali si prevede siano registrate entro 2 anni dall'entrata in vigore del decreto ai fini di consentirne la prosecuzione dell'esercizio.

Il procedimento di registrazione delle nuove attività dello spettacolo viaggiante prevede l'acquisizione di un parere da parte della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'art. 80 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), che per la Provincia di Trento opera unicamente a livello provinciale ed è incardinata presso il Servizio Commercio - Ufficio Polizia amministrativa provinciale.

Si evidenzia altresì quanto disposto dall'art. 6 con riferimento alla **dichiarazione di corretto montaggio delle attività dello spettacolo viaggiante**: essa dovrà essere predisposta e firmata da professionista abilitato (fintantoché il gestore non abbia frequentato e superato un apposito corso di formazione teorico-pratica, le cui modalità di svolgimento saranno stabilite con decreto del Ministero dell'Interno) e dovrà riguardare tutti gli aspetti di sicurezza, compreso quello relativo ai collegamenti elettrici come indicato nella citata disposizione.

Con particolare riferimento poi all'utilizzo delle **attrezzature da gioco gonfiabili**, si ritiene opportuno, anche alla luce del recente incidente che è costato la vita ad un bambino di otto anni nel Piemonte, soffermarsi sull'idoneità delle condizioni di sicurezza dell'installazione e della gestione di tali attrazioni.

E' dato infatti riscontrare che privati, enti, aziende di promozione turistica, associazioni e comitati di varia natura, installino tali attrezzature in assenza di valutazione dei requisiti di sicurezza e di qualsiasi presidio.

Si evidenzia che per l'installazione e l'utilizzo di tali attrezzature è necessario il rilascio della licenza di P.S. di cui all'art. 69 T.U.L.P.S. da parte del Comune interessato (Presidente della Provincia - operativamente Ufficio Polizia amministrativa provinciale - per Trento, Commissariati di P.S. per Rovereto e Riva del Garda).

A tal fine, sentita anche la Commissione Provinciale di Vigilanza sui teatri ed altri locali di pubblico spettacolo, si ritiene non necessario sottoporre al parere della medesima, ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S., l'installazione e l'utilizzo all'aperto di tali singole attività, ferma restando la necessità di garantire specifiche condizioni di sicurezza.

A tal fine, pare necessario prevedere da parte dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione ex art. 69 del T.U.L.P.S., l'inserimento, nell'autorizzazione medesima, di determinate prescrizioni e condizioni, alla stretta osservanza delle quali risulti subordinato l'esercizio di tali attività:

1. le attrezzature da gioco gonfiabili installate all'aperto dovranno essere collocate in area idonea, a livello terreno su terrapieno, non esposta a rischi naturali e ad adeguata distanza dalle vie di transito e da altre strutture/attrezzature pericolose;
2. tali attrezzature dovranno essere ancorate a terra in modo idoneo (la norma prescrive almeno sei punti di ancoraggio), al fine di inibire gli spostamenti dovuti alla spinta del vento o ad altre cause;
3. dovranno essere rispettate tutte le indicazioni per il montaggio e per l'uso stabilite dalla ditta costruttrice/fornitrice; presso le attrezzature dovrà essere depositata dichiarazione a

firma di tecnico abilitato attestante il corretto montaggio delle attrezzature e l'esecuzione a regola d'arte dell'impianto elettrico installati;

4. in adiacenza alle attrezzature, dovranno essere posti in opera materassini in materiale morbido, per eventuali cadute accidentali dei bambini fuori dalle stesse;
5. tali attrezzature non potranno essere usate in caso di forte vento: al riguardo, si fa presente che in base alla specifica norma di sicurezza (UNI EN 14960 del marzo 2007), le attrezzature da gioco gonfiabili non possono essere utilizzate con vento superiore ai 38km/h (nella scala di Beaufort, tale valore equivale al numero 5, ovvero al momento in cui "*Oscillano gli arbusti con foglie. Si formano piccole onde nelle acque interne*"); a tal fine, si ritiene utile ed efficace la presenza presso le stesse di un anemometro; le attrezzature dovranno essere immediatamente sgomberate all'occorrenza;
6. il motore di azionamento della soffiante dovrà essere protetto da contatti volontari e/o accidentali che possano essere causa di incidenti o di rottura dell'involucro esterno e/o di rapido sgonfiamento delle attrezzature;
7. dovrà essere costantemente presente, durante l'utilizzo delle attrezzature, idoneo personale incaricato della sicurezza dell'utenza e di garantire l'eventuale immediato sgombero delle stesse;
8. dovrà essere, in particolare, limitato il numero dei bambini contemporaneamente presenti nelle attrezzature, dovranno essere vietati gli oggetti e i comportamenti potenzialmente pericolosi e dovranno essere osservate tutte le cautele per garantire la massima sicurezza dell'attrazione e degli utenti.

5. Manifestazioni di pubblico spettacolo e accertamento delle condizioni di sicurezza.

Facendo seguito alle circolari già diramate sul punto, si richiama l'attenzione degli enti e soggetti in indirizzo sulla necessità di tenere in considerazione, nel programmare le manifestazioni di pubblico spettacolo, gli adempimenti connessi al rilascio delle previste autorizzazioni, con particolare riferimento a quelli relativi all'accertamento delle condizioni di sicurezza ad opera della Commissione provinciale di vigilanza sui teatri ed altri locali di pubblico spettacolo.

Le domande relative al rilascio delle autorizzazioni ai sensi degli artt. 68 e 80 del T.U.L.P.S. per l'effettuazione di spettacoli e trattenimenti pubblici e la prescritta documentazione tecnico-amministrativa sono troppo spesso presentate al competente Ufficio Polizia amministrativa provinciale da parte dei soggetti interessati in modo intempestivo - quando cioè, secondo programma, la manifestazione è prossima al suo svolgimento - e non completo.

Tale stato di fatto rende estremamente difficoltosa (per non dire, a volte, impossibile) la necessaria e preventiva verifica di tutti gli aspetti di sicurezza con tutti i conseguenti rischi e con tutte le connesse responsabilità.

Si ribadisce pertanto l'esigenza inderogabile di presentare le domande complete di tutta la documentazione tecnico-amministrativa prescritta con il maggior anticipo possibile e comunque di norma almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione, al fine di consentire la necessaria istruttoria finalizzata all'accertamento della sussistenza delle condizioni di sicurezza ed il rilascio delle previste autorizzazioni per il regolare svolgimento delle manifestazioni di pubblico spettacolo.

Nel confermare la massima disponibilità per ogni eventuale ulteriore chiarimento e nel comunicare che tutta la citata documentazione è pubblicata sul sito *web* del Servizio Commercio (www.commercio.provincia.tn.it → Polizia amministrativa provinciale), si invitano gli Enti in indirizzo a dare alla presente la massima diffusione, affinché sia garantito pieno adempimento alle disposizioni illustrate.

Distinti saluti.

f.to
- dott. Marzio Macconi -